



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO
PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 1 - 20079 BASIGLIO (MI)
Codice Fiscale 97033930153 - Codice Meccanografico MIIC88400G
Telefono 0290753109 - Fax 0290751491
PEO: miic88400g@istruzione.it; PEC: miic88400g@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icbasiglio.edu.it/>

Data e protocollo della segnatatura

Al Personale docente
Al Personale ATA
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Direttiva in materia di vigilanza e sorveglianza degli alunni a.s. 2026/27

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO il D.Lgs. 297/1994 T.U. in materia di istruzione
VISTO il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive sequenze contrattuali;
VISTI il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 2019-21;
VISTO il D.Lgs 165/2001

EMANA

la seguente **direttiva** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo

Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola e delle sue pertinenze, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale A.T.A. ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area dei collaboratori scolastici *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni [...]"*. Il profilo dell'Area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire *"l'efficienza e la funzionalità"* dei laboratori e il *"supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche"* implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici che si aggiungono alla normale attività didattica.

1. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici hanno *"compiti d'accoglienza e di sorveglianza"* nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 2019-21 Allegato A area dei collaboratori).

Nella Scuola Primaria, in CASO DI RITARDO, i genitori accompagnano i figli all'ingresso della Scuola

per compilare apposito modulo. Si invitano i genitori a non lasciare i bambini incustoditi davanti alle porte della scuola dopo l'orario di ingresso.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

È **severamente vietato**, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'**accesso** di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici. Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di segreteria.

2. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

Nessuno studente deve essere, anche solo momentaneamente, allontanato dall'aula o autorizzato ad uscire da solo.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scuola deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa sorveglianza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio in classe.

Al termine delle attività didattiche il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico e libri. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

Gli alunni **che escono anticipatamente** rispetto all'orario scolastico previsto devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, debitamente compilata.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla

sorveglianza per il tempo strettamente necessario. In caso di ripetuti ritardi i genitori saranno convocati dal Dirigente Scolastico.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE AL CAMBIO D'ORA TRA DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.

I collaboratori scolastici, tenuti a favorire il cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

I docenti che entrano in servizio si faranno trovare nei pressi dell'aula qualche minuto prima dell'inizio della lezione, per favorire i cambi d'aula dei colleghi.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario.

Gli studenti trascorrono l'intervallo negli spazi indicati dai docenti e utilizzano in modo ordinato i bagni presenti nelle aule.

Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente.

5. VIGILANZA DURANTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio in quell'ora o appositamente incaricato.

Durante la refezione scolastica, il docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto nel rispetto delle normali norme igieniche e di comportamento. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale o potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente.

6. VIGILANZA TRA IL TERMINE DELLE LEZIONI ANTIMERIDIANE ED EVENTUALI ATTIVITÀ POMERIDIANE

(Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado)

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni si recano negli spazi loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA e consumano il pasto secondo le modalità previste per ciascun progetto. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio e ai docenti appositamente incaricati.

La presenza degli alunni che permangono a scuola sarà annotata su un apposito registro gestito dal personale incaricato alla sorveglianza e allo svolgimento dell'attività.

Gli alunni della **scuola primaria** trascorrono l'intervallo nelle aule o negli spazi loro destinati del giardino, sotto la sorveglianza dei docenti in servizio sulla classe.

7. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI E LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO/AULE DIDATTICHE DEDICATE.

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. È opportuno che si stabiliscano postazioni fisse per tutto l'anno per gli studenti, al fine di facilitare l'individuazione dei responsabili di eventuali comportamenti

scorretti.

Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori di informatica senza la presenza di un docente.

8. VIGILANZA DURANTE LE ORE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Durante le ore di attività motoria, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula.

Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi occhiali o altri oggetti di valore.

Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli.

Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere sempre autorizzato dal docente.

In caso di infortuni il docente dovrà segnalare l'accaduto alla famiglia e compilare immediatamente apposita modulistica in segreteria, indicando con precisione quanto accaduto.

9. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ

Il personale docente in servizio durante l'ultima ora predisporrà gli alunni in fila e provvederà ad accompagnarli fino alla porta esterna dell'edificio.

In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Durante le operazioni di uscita, si raccomanda il rispetto delle regole per evitare assembramenti e favorire il controllo di eventuali deleghe da parte dei docenti.

I signori genitori/esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a non intrattenersi nelle aree esterne degli edifici e a non sostare davanti alle aule del piano terra durante le lezioni.

Nella scuola primaria, per favorire il deflusso ordinato degli studenti, è previsto che escano per prime le classi quarte e quinte i cui studenti in molti casi sono autorizzati all'uscita autonoma dalle famiglie.

Ove possibile, sarà favorita l'uscita direttamente dalle aule.

10. VIGILANZA IN CASO DI TEMPORANEA ASSENZA DEL DOCENTE

È vietato agli insegnanti lasciare incustodita la classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore dell'insegnante o di un alunno, convocazione urgente dalla Direzione).

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca provvederà ad incaricare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l'assenza al tempo strettamente necessario. Particolare attenzione dovrà essere riservata nei casi in cui in una classe si verifichi un malore o un infortunio.

11. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DEL DOCENTE DALLE LEZIONI

In mancanza dell'insegnante di classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.

In mancanza di un supplente, i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti per distribuire gli alunni nelle altre classi, secondo quanto definito in apposito modello, definito all'inizio dell'anno.

Per la scuola secondaria si provvede alla sostituzione del docente assente, mediante l'utilizzo di insegnanti disponibili. Quando questo non fosse possibile, la classe scoperta verrà suddivisa in gruppi che andranno stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.

I docenti hanno l'obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi "scoperte" a causa dell'assenza di un docente assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri allievi.

12. VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

I docenti dovranno verificare, prima della partenza, che i mezzi siano abbastanza recenti, in buono stato e puliti, prestare attenzione al comportamento del conducente del pullman, che la condotta di guida sia corretta e senza eccessi e, nel caso di comportamenti anomali (eccessivo nervosismo, velocità oltre i limiti, frequenti sbandamenti, utilizzo del cellulare durante la guida) intervenire tempestivamente invitando l'autista ad una guida più attenta e adeguata al contesto. Nel caso di persistenza del comportamento scorretto, il docente è invitato a contattare immediatamente la scuola che contatterà la ditta del bus o l'agenzia di viaggio.

In caso di viaggio in aereo è importante verificare che gli studenti abbiano ben compreso le norme di sicurezza indicate dal personale di volo e che conoscano i numeri di posto dei docenti.

In caso di pernottamento, all'arrivo nella struttura i docenti devono controllarne la sicurezza e verificare la presenza di potenziali situazioni di pericolo in ogni stanza. I docenti dovranno informare immediatamente l'agenzia e la segreteria qualora la struttura non risultasse conforme a quanto indicato nel contratto e sollecitare gli alunni a prestare la necessaria attenzione, in attesa di individuare soluzioni alternative più sicure.

La vigilanza sul comportamento degli allievi, in viaggio (treno, bus, pullman, mezzi pubblici), negli spostamenti cittadini e durante le visite guidate, deve essere costante e severa. I docenti in nessun caso dovranno consentire eccessi goliardici o comportamenti eccessivi che possano arrecare disturbo ad altri compagni o viaggiatori e al conducente. Essendo il docente responsabile della sicurezza della classe durante tutto il viaggio, le disposizioni date agli studenti devono essere fatte rispettare; eventuali comportamenti scorretti e non consoni alle disposizioni impartite avranno per gli allievi conseguenze disciplinari al rientro in Istituto. Anche in presenza di operatori o guide turistiche il docente deve essere sempre presente, verificare che le situazioni proposte non comportino pericolo per gli studenti e, nel caso lo rilevasse, intervenire per interrompere l'attività.

Le presenti disposizioni costituiscono **obbligo di servizio** per tutto il personale della scuola; la mancata osservanza comporterà responsabilità disciplinare e verrà sanzionata come previsto dal Codice Disciplinare pubblicato sul sito web dell'Istituto, fatte salve le ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.

La Dirigente Scolastica

dott.ssa Monica Ronchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*